

siti all'Istituto, salvo il diritto del Contraente alla riattivazione alle condizioni appresso indicate;

b) qualora siano state pagate almeno tre annualità di premio e purchè durante il mese di tolleranza non sia stato chiesto il riscatto o la riduzione, il contratto, se è libero da prestito, si trasformerà automaticamente in una assicurazione prolungata nella forma e con le caratteristiche già descritte. Se invece la polizza è gravata da prestito si procederà alla sua normale riduzione al netto del prestito. Per ambedue i casi salvo sempre il diritto del Contraente alla riattivazione nella forma originaria alle condizioni appresso indicate.

Riattivazione. Trascorsi i trentagioni di dilazione dalla scadenza della prima rata di premio insoluta la polizza potrà essere riattivata nella forma originaria nel termine massimo di altri tre mesi, o di altri undici mesi nel caso che la polizza sia stata prolungata automaticamente, dietro pagamento delle rate di premio scadute e dei relativi interessi al saggio legale commerciale, e semprechè l'assicurato sia in vita al momento del pagamento.

Per le polizze prolungate, la cui durata di prolungamento coincida con la durata residua del contratto originario, la riattivazione in forma Mista sarà concessa anche dopo trascorso un anno dalla scadenza della prima rata di premio insoluta, dietro pagamento di un premio annuo necessario ad assicurare, nella tariffa complementare della "Capitale e Rendita" il capitale differito senza controassicurazione occorrente ad integrare il capitale che risulta garantito in caso di vita per effetto della trasformazione automatica.

Per le polizze prolungate la cui durata di prolungamento risulti minore della durata residua del contratto originario, la possibilità e le condizioni di riattivazione in forma Mista, quan